

CSQA Certificazioni Srl Via San Gaetano, 74 - 36016 THIENE (VI) - ITALIA Tel 0445 313011 - Fax 0445 313070 email: csqa@csqa.it - web: www.csqa.it p.iva 02603680246		ITA_MOD001_CSQA_2 Rev.20 - 08/07/2015 pagina 1 di 8
--	--	--

CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE
PARTE 2: CONFERMA D'ORDINE

La sottoscritta Organizzazione:

RAGIONE SOCIALE CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA			
INDIRIZZO SEDE LEGALE Via del Campardo, 3 31029 VITTORIO VENETO (TV)			
C.F. 00190690263	P.IVA 00190690263	TEL. 0438 500209	TELEFAX 0438 501779
E-MAIL info@cantinavittorio.it	PEC INFOCANTINAVITTORIO@PEC.CONFCOOPERATIV		
SITO WEB			
PEC invio regolamenti		PEC invio contratto	
PERSONA DA CONTATTARE		LEGALE RAPP.TE	Sig. Zanette Stefano
CONSULENTE AZIENDALE Nessun Consulente / No Consultant			
CODICE IBAN (ai fini della gestione delle ricevute bancarie):			

in riferimento alle informazioni fornite e all'offerta economica del 2016-09-16, protocollo n. 2016/13346

conferma la richiesta di certificazione per il/i seguente/i documento/i normativo/i e campi di applicazione:

Tabella 1

Documento normativo	Campo di applicazione	Prodotto oggetto di certificazione	Settore/Categoria di riferimento
L.R. 12/2001 - 10	Sito di: Via del Campardo, 3 VITTORIO VENETO produzione di uva da vino		

Richiesta di Pre-audit

SI [] NO [X]

La sottoscritta Organizzazione dichiara:

1. di accettare i costi riportati nell'offerta economica di cui sopra e di pagare gli importi fatturati relativi a questa offerta nei tempi in essa stabiliti;
2. di essere conscia che firmando questa conferma d'ordine è stato concluso un contratto reciproco con CSQA Certificazioni Srl
3. di essere a conoscenza e di accettare le Regole di Certificazione di CSQA Certificazioni Srl riportate nel/i Regolamento/i di Certificazione di CSQA Certificazioni Srl indicati di seguito e di impegnarsi a rispettare queste condizioni durante il periodo di durata del contratto. Tali documenti sono consultabili e scaricabili dal sito di CSQA Certificazioni Srl www.csqa.it o forniti su richiesta.

Tabella 2

Codice	Regolamento di Certificazione	Revisione
ITA_REG_QV	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI IDENTIFICABILI DAL MARCHIO "QV" RISPETTO ALLA LEGGE DELLA REGIONE VENETO N. 12/2001	5 del 2014-10-03

4. di essere a conoscenza e di accettare le Condizioni Generali di Contratto indicate di seguito:

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1 DEFINIZIONI

- 1.1 ACCREDIA: sistema italiano di accreditamento (EX SINCERT)
- 1.2 CSQA: CSQA Certificazioni Srl
- 1.3 CERTIFICAZIONE: Attestazione di terza parte relativa a prodotti, processi, sistemi o persone (v. ISO 17000: 2004)
- 1.4 CSI - COMITATO DI SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ: Organo rappresentativo delle parti interessate alla Certificazione.
- 1.5 DOCUMENTO NORMATIVO: Norme volontarie, disciplinari o specifiche tecniche rispetto ai quali CSQA effettua l'attività di valutazione della conformità.
- 1.6 GdV: Gruppo di Verifica.
- 1.7 ORGANIZZAZIONE: Soggetto che stipula il contratto con CSQA cui si applicano le presenti condizioni.
- 1.8 REQUISITI DI CERTIFICAZIONE: Requisiti richiesti dal Documento normativo di riferimento a fronte dei quali viene effettuata l'attività di valutazione.

<p>CSQA Certificazioni Srl Via San Gaetano, 74 - 36016 THIENE (VI) - ITALIA Tel 0445 313011 - Fax 0445 313070 email: csqa@csqa.it - web: www.csqa.it p.iva 02603680246</p>		<p>ITA_MOD001_CSQA_2</p>
		<p>Rev.20 - 08/07/2015 pagina 2 di 8</p>

CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE PARTE 2: CONFERMA D'ORDINE

1.9 REGISTRO DELLE AZIENDE CERTIFICATE DI CSQA: Data base presente nel sito www.csqa.it delle aziende in possesso di una certificazione da parte di CSQA, recante gli estremi della stessa.

1.10 SCHEMA DI CERTIFICAZIONE: Insieme delle regole, delle procedure e delle attività svolte da CSQA per la certificazione di sistemi di gestione aziendali, di prodotti o di servizi. (Es. Schema di certificazione Sistemi di Gestione Ambientale, Schema di certificazione Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, Schema di certificazione di Prodotto, etc.).

2 GENERALITA'

2.1 Le presenti condizioni generali di contratto illustrano i requisiti generali cui l'ORGANIZZAZIONE deve uniformarsi per ottenere e mantenere la certificazione rilasciata da CSQA, in ambito volontario, e per poter essere inserita nel Registro delle aziende certificate di CSQA presente nel sito internet www.csqa.it.

3 DIRITTI ED OBBLIGHI DI CSQA

3.1 CSQA si impegna a condurre, con la diligenza propria del buon professionista, una valutazione di conformità rispetto ai requisiti del Documento normativo applicabile e, in caso positivo, ad emettere il relativo Certificato di conformità.

3.2 CSQA non assume alcun obbligo circa l'esito positivo della verifica di conformità e, quindi, in merito all'emissione del certificato.

3.3 E' espressamente esclusa dall'oggetto del contratto, ogni attività di consulenza nella realizzazione e/o mantenimento da parte dell'Organizzazione dei requisiti oggetto di valutazione di conformità.

3.4 CSQA opera, nel rispetto della normativa applicabile, secondo criteri di imparzialità sui quali sorveglia il Comitato di Salvaguardia dell'imparzialità.

3.5 CSQA si impegna ad applicare le specifiche di spesa, stabilite sulla base delle tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

3.6 CSQA si riserva la facoltà di modificare i Regolamenti di Certificazione, le Condizioni Generali di contratto e il/la logo di CSQA concessi/i in uso al contraente. In tal caso, CSQA sarà tenuta a comunicare tali modifiche al contraente o mediante comunicazione in forma cartacea o mediante comunicazione telematica, utilizzando gli indirizzi (geografico o di posta elettronica, anche non certificata) dichiarati dal contraente in sede di sottoscrizione del contratto o successivamente, così come registrati nella banca dati di CSQA. Per il caso di invio telematico, nella comunicazione saranno indicate le modalità di download da seguire per poter accedere ai documenti modificati. Le modifiche apportate avranno efficacia decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di modifica al contraente. Entro tale termine di trenta giorni il contraente avrà facoltà di recedere dal contratto, facendo pervenire presso CSQA, prima della scadenza del termine, la relativa dichiarazione scritta. Decorso tale termine di giorni trenta dall'invio della comunicazione senza che il contraente abbia esercitato il diritto di recesso, le modifiche si intenderanno approvate e acquisiteranno efficacia per le parti. Nel caso in cui l'Organizzazione non accetti tali modifiche, è data facoltà alla stessa di recedere dal contratto, senza nulla avere a pretendere da parte di CSQA (si veda al riguardo l'articolo relativo alla conclusione del contratto).

3.7 CSQA si riserva di comunicare, qualora ne sia ufficialmente informato tramite atti ufficiali, al proprio comitato di salvaguardia dell'imparzialità (e ad ACCREDIA per conoscenza) i casi in cui organizzazioni certificate siano coinvolte in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o a violazioni di leggi concernenti prodotti finiti e/o servizi erogati o comunque afferenti al prodotto o ai sistemi di gestione oggetto di certificazione

4 DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE

4.1 L'Organizzazione si impegna a conformare - e a mantenere conforme - il proprio sistema di gestione aziendale, prodotto o servizio a tutti i requisiti di Legge e di natura cogente applicabili

4.2 La certificazione riguarda solo la conformità ai Requisiti di Certificazione richiesti dal Documento normativo di riferimento applicabile e non costituisce pertanto un attestato del rispetto dei requisiti cogenti di cui al § 4.1. Di conseguenza la certificazione CSQA non solleva l'Organizzazione da alcun obbligo di Legge.

4.3 Al fine di ottenere e mantenere la certificazione, l'Organizzazione è tenuta a sviluppare e a mantenere i propri sistemi di gestione e/o prodotti e/o servizi in conformità:

4.3.1 ai Requisiti di Certificazione previsti dal Documento Normativo applicabile;

4.3.2 alle presenti condizioni generali di contratto;

4.3.3 alle condizioni stabilite dai/dai Regolamento/i di certificazione;

4.3.4 ad eventuali ulteriori documenti prescrittivi previsti dal relativo Schema di Certificazione (ad esempio,dai Regolamenti Tecnici ACCREDIA se in ambito accreditato).

4.4 Il certificato viene rilasciato in licenza d'uso, pertanto la responsabilità della conformità ai Requisiti di Certificazione rimane esclusivamente dell'Organizzazione.

4.5 L'Organizzazione è tenuta a consentire l'accesso incondizionato a CSQA per la verifica dei Requisiti di Certificazione e, se in ambito accreditato, di consentire l'accesso anche al relativo Organismo di Accreditamento nell'ambito dell'attività di sorveglianza svolta da quest'ultimo su CSQA. E' tenuta inoltre a consentire la partecipazione alla verifica di personale incaricato da CSQA ai fini di addestramento o mantenimento delle qualifiche. Detto personale è sottoposto agli stessi vincoli di riservatezza e deontologia richiesti al personale ispettivo. Tali attività non comporteranno alcun aggravio economico a carico dell'Organizzazione.

<p>CSQA Certificazioni Srl Via San Gaetano, 74 - 36016 THIENE (VI) - ITALIA Tel 0445 313011 - Fax 0445 313070 email: csqa@csqa.it - web: www.csqa.it p.iva 02603680246</p>		<p>ITA_MOD001_CSQA_2</p>
		<p>Rev.20 - 08/07/2015 pagina 3 di 8</p>

CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE PARTE 2: CONFERMA D'ORDINE

4.6 L'Organizzazione si impegna a comunicare a csqa qualsiasi variazione relativa alla propria struttura organizzativa (es. apertura di nuove sedi o di nuovi stabilimenti), al proprio sistema di gestione, ai propri prodotti o servizi relativi al campo di applicazione certificato.

4.7 L'Organizzazione si impegna a comunicare a CSQA i casi in cui sia coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti a violazioni di leggi applicabili al Sistema di Gestione, prodotto o servizio relativi al campo di applicazione certificato.

5 ASPETTI ECONOMICI

5.1 Gli importi dovuti dall'Organizzazione, relativi alle attività di certificazione e alla eventuale visita precertificativa sono riportati nella parte 1 del contratto di certificazione (offerta economica) e sono calcolati sulla base del tariffario.

5.2 Eventuali ulteriori verifiche ispettive non comprese nel piano di sorveglianza, che si rendessero necessarie, ad insindacabile giudizio di CSQA, in seguito al riscontro di non conformità o su richiesta dell'azienda (a fronte ad esempio di modifiche, estensioni o riduzioni del campo di applicazione o delle unità operative certificate), saranno addebitate all'Organizzazione secondo il tariffario vigente al momento dell'effettuazione di dette verifiche.

5.3 Eventuali riemissioni del certificato (dovute ad esempio alla modifica dei dati anagrafici aziendali) saranno addebitate secondo il tariffario vigente al momento dell'effettuazione delle riemissioni.

5.4 I diritti annui per il mantenimento della certificazione sono dovuti anche nell'eventuale periodo di sospensione.

5.5 L'Organizzazione si impegna ad eseguire i versamenti, contro presentazione di fattura da parte di CSQA, secondo le tempistiche e le modalità di pagamento indicate nel contratto di certificazione.

5.6 L'emissione delle fatture da parte di CSQA sarà effettuata secondo le modalità indicate nella parte 1 del contratto di certificazione (offerta economica).

5.7 Nel caso di esito negativo della verifica ispettiva di prima certificazione, l'Organizzazione si impegna a versare a CSQA gli importi relativi a tutte le attività svolte fino alla fase di certificazione (esclusa).

6 SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ

6.1 L'attività di certificazione di CSQA viene, come richiesto dalle norme di accreditamento, costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità. Tale Comitato è composto da un'equa rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali, ad esempio, le Organizzazioni dei Consumatori e le Associazioni industriali e del commercio.

6.2 Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l'imparzialità delle attività di CSQA garantendo il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona esecuzione delle attività di certificazione.

7 ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE AZIENDE CERTIFICATE DI CSQA

7.1 Trattandosi la certificazione di un atto di pubblico dominio, il nominativo dell'Organizzazione certificata, unitamente agli estremi della certificazione, sarà inserito nell'elenco "Aziende certificate" pubblicato nel sito internet di CSQA all'indirizzo www.csqa.it ed accessibile a chiunque. Relativamente al solo schema sgsi (sicurezza delle informazioni) l'accesso a tale elenco potra' essere, per motivi di sicurezza informatica, riservato alle sole autorita' competenti o all'ente di accreditamento, su specifica richiesta dell'organizzazione.

7.2 Il nominativo dell'Organizzazione certificata sarà rimosso dall'elenco "Aziende certificate" di CSQA a seguito di rinuncia o revoca della certificazione.

7.3 Le Aziende con provvedimento di sospensione in corso sono identificate dall'apposizione del simbolo "S" a fianco del numero di certificato nell'elenco "Aziende certificate" di CSQA.

7.4 Le Aziende con Certificato non coperto da accreditamento ACCREDIA sono identificate dalla dicitura "NA" vicino alla norma nell'elenco "Aziende certificate" di CSQA.

7.5 Limitatamente alle certificazioni emesse per i settori merceologici per i quali CSQA è accreditato da ACCREDIA, E PER GLI SCHEMI ATTIVATI, i nominativi delle Organizzazioni certificate saranno inseriti nell'elenco delle aziende certificate di ACCREDIA all'indirizzo www.accredia.it.

7.6 Limitatamente alle certificazioni emesse per i Sistemi di Gestione, i nominativi delle Organizzazioni certificate saranno inseriti nell'elenco delle aziende certificate della Federazione CISQ, federazione indipendente che unisce i maggiori organismi di certificazione italiani operanti in tutti i settori all'indirizzo www.cisq.com e, tramite l'appartenenza a CISQ, nell'elenco delle aziende certificate del network IQ-Net, la più grande rete internazionale di enti di certificazione all'indirizzo www.iqnet-certification.com.

8 PUBBLICITÀ E USO DEI LOGO

8.1 Il presente articolo disciplina le modalità cui deve attenersi una Organizzazione certificata che abbia intenzione di pubblicizzare la certificazione e di utilizzare i logo a disposizione riportati nei Regolamenti di Certificazione applicabili.

8.2 Oltre al presente articolo, l'Organizzazione è tenuta al rispetto anche di eventuali prescrizioni aggiuntive, relative alla pubblicità e all'uso dei logo, riportate nei Regolamenti di Certificazione applicabili e/o nelle norme o documenti NORMATIVI di riferimento prescrittivi per la certificazione.

8.3 I logo di CSQA e i certificati vengono concessi in licenza d'uso all'Organizzazione alle condizioni riportate nel presente documento e nei Regolamenti di Certificazione e rimangono di esclusiva proprietà di CSQA.

8.4 L'Organizzazione in possesso di una certificazione rilasciata da CSQA ha diritto, nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente regolamento, di:

<p>CSQA Certificazioni Srl Via San Gaetano, 74 - 36016 THIENE (VI) - ITALIA Tel 0445 313011 - Fax 0445 313070 email: csqa@csqa.it - web: www.csqa.it p.iva 02603680246</p>		<p>ITA_MOD001_CSQA_2</p>
		<p>Rev.20 - 08/07/2015 pagina 4 di 8</p>

CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE PARTE 2: CONFERMA D'ORDINE

- 8.4.1 dare pubblicità dell'ottenuta certificazione nei modi ritenuti opportuni;
- 8.4.2 rendere pubblico il Certificato di conformità;
- 8.4.3 utilizzare nei documenti relativi ai prodotti ed ai servizi coperti dalla certificazione i logo a disposizione.
- 8.5 L'Organizzazione non deve attuare forme di comunicazione della certificazione scorrette o ingannevoli, tali cioè da trarre in inganno i destinatari del messaggio. In particolare:
 - 8.5.1 sono vietate comunicazioni non veritiera relativamente al campo di applicazione della certificazione, che è costituito dall'insieme delle informazioni riportate sul certificato di conformità (norma di riferimento, organizzazione certificata, data di rilascio, emissione corrente della certificazione, attività coperte dal sistema di gestione aziendale, siti produttivi, prodotti certificati, etc.);
 - 8.5.2 è vietata la pubblicizzazione della certificazione quando questa non sia stata ancora rilasciata o sia stata revocata o sospesa o l'Organizzazione vi abbia rinunciato;
 - 8.5.3 la sola indicazione di Prodotto o Azienda certificata non accompagnata dagli estremi della certificazione (numero di certificazione e norma) non è ammissibile in quanto non permette di accettare i confini della certificazione;
 - 8.5.4 è vietato utilizzare i logo a disposizione su documentazione che non riguardi strettamente il campo di applicazione della certificazione rilasciata. Ciò non preclude all'Organizzazione di poter utilizzare i logo a disposizione su carta intestata da lettere prestampata.
- 8.6 L'Organizzazione non deve attuare forme di comunicazione che possano portare discredito a CSQA.
- 8.7 La certificazione e la sua pubblicizzazione è riservata all'Organizzazione certificata e non è trasferibile.
- 8.8 I logo sono rilasciati da CSQA alle Organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione di conformità e sono i soli utilizzabili.
- 8.9 Le modalità di invio dei files contenenti il logo saranno di volta in volta concordate con CSQA.
- 8.10 Possono essere utilizzati impianti grafici a colori o B/N o monocromatici che permettano però la corretta distinzione delle diverse parti grafiche dei logo stessi. Nel caso di riduzioni o ingrandimenti devono sempre essere rispettate le proporzioni dimensionali nell'ambito del singolo logo e tra i diversi logo.
- 8.11 E' vietato ricavare i logo da documenti o qualsiasi altra forma di pubblicazione.
- 8.12 I Certificati di conformità possono essere riprodotti per comunicare la certificazione. Per la stampa in B/N o colore su pubblicazioni deve esserne garantita la fedele riproduzione. Eventuali riproduzioni di copie destinate ad essere distribuite devono riportare in modo indelebile la dicitura "COPIA".
- 8.13 Le comunicazioni relative alla certificazione saranno oggetto di successivo controllo da parte di CSQA per verificarne la conformità alle presenti condizioni, durante le normali attività di sorveglianza ed eventualmente con indagini a campione su stampa, punti vendita, etc.
- 8.14 L'Organizzazione ha l'obbligo di conservare tutte le comunicazioni relative alla certificazione effettuate e di renderle disponibili in sede di sorveglianza ai valutatori di CSQA.
- 8.15 Qualora durante l'attività di sorveglianza si riscontrino delle situazioni in contrasto con le presenti condizioni, esse saranno segnalate all'Organizzazione che dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie per eliminare più rapidamente possibile tali difformità. Tali azioni devono essere comunicate a CSQA e da questi accettate.
- 8.16 Eventuali deroghe al presente articolo, comunque non in contrasto con le norme internazionali di riferimento per CSQA, saranno oggetto di valutazione da parte di CSQA stesso, che si riserva di accettarle. L'eventuale accettazione dovrà rivestire la forma scritta a pena di nullità.

9 RISERVATEZZA

- 9.1 CSQA si impegna a tutelare e garantire le condizioni di riservatezza verso terzi prescritte dalla legislazione vigente e dalle norme di riferimento, sulla documentazione e sulle informazioni di cui verrà in possesso in tutti i rapporti intercorrenti con l'Organizzazione.
- 9.2 Nel caso in cui l'Organizzazione richieda l'applicazione di accordi/convenzioni tra CSQA e altri Enti di certificazione nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento, gli impegni sulla riservatezza delle informazioni e dati si estende anche a questi ultimi.
- 9.3 Qualora pervengano richieste di informazioni e dati da parte dell'autorità giudiziaria CSQA darà seguito a tali richieste informando l'Organizzazione, fatte salve le prescrizioni contrarie eventualmente pervenute in qualsiasi forma dalla medesima Autorità.

10 SICUREZZA

- 10.1 L'azienda è tenuta a fornire al GdV dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sarà destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività (compresi i DPI previsti e disponibili), al fine di consentire lo svolgimento dell'audit in sicurezza.

11 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

- 11.1 La sospensione della certificazione per un limitato periodo di tempo viene decisa dalla Direzione di CSQA in seguito a violazioni dei Requisiti di Certificazione o delle condizioni riportate nel presente contratto.
- 11.2 CSQA notificherà per iscritto la sospensione e le proprie decisioni all'Organizzazione e il periodo di tempo entro il quale dovranno essere intraprese le azioni correttive atte ad eliminare le non conformità rilevate.

<p>CSQA Certificazioni Srl Via San Gaetano, 74 - 36016 THIENE (VI) - ITALIA Tel 0445 313011 - Fax 0445 313070 email: csqa@csqa.it - web: www.csqa.it p.iva 02603680246</p>		<p>ITA_MOD001_CSQA_2</p>
		<p>Rev.20 - 08/07/2015 pagina 5 di 8</p>

CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE PARTE 2: CONFERMA D'ORDINE

11.3 La sospensione verrà annullata solo se l'organizzazione darà evidenza oggettiva (nei tempi stabiliti) dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni correttive intraprese. Scaduto tale periodo senza che l'Organizzazione sospesa abbia attuato quanto richiesto, CSQA si attiverà inviando per iscritto la notifica di revoca della certificazione (si veda al riguardo l'articolo relativo alla Revoca della certificazione).

11.4 La sospensione della certificazione potrà avere una durata massima di 60 giorni.

11.5 La sospensione può essere richiesta anche dall'Organizzazione stessa in presenza di problemi o circostanze particolari (es. trasferimento impianti, etc.). In questo caso potrà avere, a giudizio della Direzione di CSQA, una durata massima di un anno.

11.6 Nel caso di sospensione della validità della certificazione, l'Organizzazione si obbliga a:

11.6.1 cessare immediatamente l'utilizzo dei relativi Certificati di conformità;

11.6.2 cessare immediatamente l'utilizzo della carta intestata e di tutti i documenti/pubblicazioni nei quali compaiono i riferimenti alla certificazione ed i riferimenti ad essa;

11.6.3 cessare immediatamente l'utilizzo del logo di CSQA e dei logo collegati a quest'ultimo;

11.6.4 se richiesto da CSQA, avvertire i committenti ai quali era stata notificata la certificazione.

11.7 Eventuali diverse condizioni o deroghe o al presente articolo possono essere previste nei singoli Regolamenti di certificazione riportati in Tabella 2.

12 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

12.1 La revoca della validità della certificazione è decisa da CSQA in seguito a:

12.1.1 provvedimenti giudicati carenti o inadeguati adottati dall'Organizzazione a seguito della sospensione della validità della certificazione;

12.1.2 accertata inosservanza della normativa cogente con particolare riferimento ad eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi passati in giudicato;

12.1.3 Rinuncia alla certificazione;

12.1.4 Cessazione delle attività dell'Organizzazione;

12.1.5 Fallimento dell'Organizzazione;

12.1.6 Persistenza delle condizioni di morosità oltre i termini di sollecito previsti da CSQA.

12.2 CSQA notificherà per iscritto all'Organizzazione la notifica di revoca, specificandone le motivazioni.

12.3 Nel caso di revoca, CSQA ammetterà ad istruzione una nuova domanda di certificazione da parte della stessa Organizzazione soltanto nel caso in cui l'Organizzazione possa dimostrare di aver preso, nel frattempo, tutti quei provvedimenti che CSQA riterrà idonei, tesi ad evitare il ripetersi dell'inadempienza che aveva dato origine alla revoca.

12.4 Poiché il certificato viene rilasciato in licenza d'uso, e quantunque la responsabilità dell'immissione in commercio di prodotti certificati sia comunque dell'Organizzazione, la medesima si obbliga a manlevare CSQA da qualunque pregiudizio o pretesa da parte di terzi in caso di revoca per gravi motivi.

12.5 E' riservato a CSQA il diritto di adottare idonei provvedimenti per rendere nota la revoca delle certificazioni, senza che da ciò l'Organizzazione possa trarre elementi per chiedere il risarcimento di eventuali danni e dunque con espressa rinuncia da parte di questa adiritti e azioni al riguardo.

12.6 Eventuali diverse condizioni o deroghe o al presente articolo possono essere previste nei singoli Regolamenti di certificazione riportati in Tabella 2.

13 DURATA DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

13.1 La durata del presente contratto di certificazione e' riportata nella parte 1: offerta economica.

14 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

14.1 Il presente contratto di certificazione puo' essere terminato solo con un periodo di preavviso di sei mesi.

14.2 Il presente contratto di certificazione puo' essere terminato prematuramente:

14.2.1 se una delle parti ha agito contrariamente ed in modo grave ad una o piu' delle sue obbligazioni derivanti da questo contratto di certificazione: l'altra parte e' autorizzata a terminare l'accordo di certificazione con effetto immediato.

14.2.2 da parte di CSQA a seguito di revoca della certificazione.

14.2.3 da parte dell'Organizzazione nei casi in cui non sia d'accordo con la decisione di CSQA di eseguire sorveglianze aggiuntive o nei casi in cui non sia disposta ad accettare una modifica ai requisiti di certificazione o dei regolamenti di certificazione di cui alla tabella 2.

14.3 L'avviso di conclusione del contratto non avra' ripercussioni sulle obbligazioni che l'organizzazione ha già nei confronti di CSQA.

14.4 Il dovere di riservatezza di csqa rimarrà in vigore indipendentemente dalla conclusione del contratto.

14.5 Il preavviso di cui al § 14.1 deve essere dato all'altra parte tramite posta raccomandata, specificandone i motivi. Il preavviso decorrerà dalla data di ricezione di tale comunicazione.

14.6 L'Organizzazione puo' presentare ricorso contro la decisione di CSQA di concludere l'accordo di certificazione, secondo le regole di ricorso.

14.7 Per la sola certificazione GLOBALGAP, in sostituzione di quanto riportato al presente articolo, valgono le condizioni stabilite ai paragrafi "diritti dei produttori" e "annullamento" del regolamento di certificazione GLOBALGAP.

<p>CSQA Certificazioni Srl Via San Gaetano, 74 - 36016 THIENE (VI) - ITALIA Tel 0445 313011 - Fax 0445 313070 email: csqa@csqa.it - web: www.csqa.it p.iva 02603680246</p>		<p>ITA_MOD001_CSQA_2</p>
		<p>Rev.20 - 08/07/2015 pagina 6 di 8</p>

CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE PARTE 2: CONFERMA D'ORDINE

15 CONSEGUENZE DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO O DELLA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

15.1 Nel caso di CONCLUSIONE DEL CONTRATTO o revoca della certificazione, l'Organizzazione si obbliga a:

15.1.1 cessare immediatamente l'utilizzo dei certificati e restituirli immediatamente a CSQA;

15.1.2 cessare immediatamente l'utilizzo della carta intestata e di tutti i documenti/pubblicazioni nei quali compaiono i riferimenti alla certificazione;

15.1.3 cessare immediatamente l'utilizzo del logo di CSQA ed eventuali logo collegati;

15.1.4 se richiesto da CSQA, avvertire i committenti ai quali era stata notificata la certificazione.

15.2 Eventuali diverse condizioni o deroghe o al presente articolo possono essere previste nei singoli Regolamenti di certificazione riportati in Tabella 2 o nei singoli documenti normativi.

16 RECLAMI

16.1 L'Organizzazione potrà presentare reclamo a CSQA nel caso ritenga che la qualità del servizio di certificazione offerto non risponda a quanto dichiarato nel presente contratto.

16.2 I reclami possono essere inoltrati per iscritto tramite posta, fax o e-mail all'attenzione del Responsabile Qualità di CSQA.

17 RICORSI

17.1 Qualora l'Organizzazione ritenga, in seguito a decisioni dei Comitati di Certificazione o comunque a decisione prese da CSQA, di essere stata oggetto di discriminazione potrà presentare ricorso al Presidente del Comitato di Appello di CSQA.

17.2 Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione presa da CSQA e l'Organizzazione dovrà specificare i motivi per cui dissente dalle suddette decisioni.

17.3 Il Presidente del Comitato di Appello di CSQA provvederà entro 30 giorni a richiedere la convocazione del Comitato stesso, composto da tre membri nominati dal CSI secondo criteri di imparzialità, di esperienza nel relativo settore e di indipendenza dai tre gradi di decisione caratterizzanti il processo di certificazione di CSQA.

17.4 Il Comitato di Appello di CSQA esaminerà il ricorso ed ascolterà i rappresentanti dell'Organizzazione entro 60 giorni dalla sua presentazione.

17.5 Le decisioni del Comitato di Appello sono insindacabili e inappellabili.

17.6 Le spese relative al ricorso rimarranno comunque a totale carico della parte soccombente.

18 CONTENZIOSI

18.1 Per la sola richiesta ed emissione di ingiunzione di pagamento di somme nei confronti dell'Organizzazione o per la pronuncia di provvedimenti cautelari, in deroga alla competenza territoriale ordinaria è competente il Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, o il Giudice di Pace di Thiene, in ragione della rispettiva competenza per valore.

18.2 La decisione di qualsiasi diversa o ulteriore controversia relativa alla conclusione, all'interpretazione, all'applicazione e alla cessazione del presente contratto e del Regolamento di certificazione, anche se connessa a quella o che dalla stessa dipende in via di eccezione o di azione riconvenzionale, e rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, composto di tre membri.

18.3 Ognuna delle parti provvederà alla nomina di un proprio arbitro; i due arbitri nominati dalle parti provvederanno alla nomina del terzo arbitro, con funzione di Presidente del Collegio; in mancanza di accordo tra gli arbitri entro quindici giorni dalla notifica della nomina del secondo arbitro, alla nomina del terzo arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Vicenza.

18.4 In particolare, la parte che intenda procedere ad arbitrato dovrà notificare all'altra la propria decisione, indicando la questione controversa ed il nominativo dell'arbitro; l'atto di nomina dovrà essere sottoscritto anche da quest'ultimo per accettazione dell'incarico.

18.5 L'altra parte, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta notifica, dovrà notificare a propria volta all'altra parte l'atto contenente l'indicazione del nominativo dell'arbitro; atto che dovrà essere sottoscritto anche da quest'ultimo per accettazione dell'incarico. In mancanza, la parte istante potrà richiedere al Presidente del Tribunale di Vicenza la nomina sia del secondo che del terzo arbitro, quest'ultimo con funzioni di Presidente del Collegio.

18.6 Il Collegio arbitrale designerà nella prima seduta la sede dell'arbitrato, e deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto entro il termine di sei mesi dall'accettazione del Presidente, con possibilità di prorogare detto termine una sola volta ed al massimo per uguale periodo.

**CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE
PARTE 2: CONFERMA D'ORDINE**

Per accettazione dell'Organizzazione

L'Organizzazione **CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA**

dichiara di aver attentamente letto e di approvare le condizioni riportate nella presente Conferma d'ordine comprese le Condizioni Generali di Contratto.

Data 16/09/16

CANTINA
di CONEGLIANO E VITTORIO VENETO snc
Presidente

Timbro e firma del Legale Rappresentante



Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

L'Organizzazione


CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

approva espressamente gli artt. nn. 4 (Diritti e obblighi dell'Organizzazione), 5 (Aspetti economici), 11 (Sospensione della certificazione), , 12 (Revoca della certificazione), 14 (Conclusione del contratto di certificazione), 15 (Conseguenze della conclusione del contratto o della revoca della certificazione), 17 (Ricorsi), 18 (Contenziosi), delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Data 16/09/16

CANTINA
di CONEGLIANO E VITTORIO VENETO snc

Timbro e firma del Legale Rappresentante



Per CSQA Certificazioni Srl

Data

Dr. Pietro Bonato

Amministratore Delegato di CSQA Certificazioni Srl

<p>CSQA Certificazioni Srl Via San Gaetano, 74 - 36016 THIENE (VI) - ITALIA Tel 0445 313011 - Fax 0445 313070 email: csqa@csqa.it - web: www.csqa.it p.iva 02603680246</p>		<p>ITA_MOD001_CSQA_2</p>
		<p>Rev.20 - 08/07/2015 pagina 8 di 8</p>

CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE
PARTE 2: CONFERMA D'ORDINE

Informativa sulla privacy

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo che:

Nel caso in cui Lei risponda SI: i dati forniti potranno essere trattati, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali, anche per le seguenti finalità ulteriori rispetto all'oggetto del contratto:

- a. elaborare studi e ricerche statistiche;
- b. inviare materiale pubblicitario ed informativo;
- c. inviare informazioni commerciali;
- d. effettuare comunicazioni tramite posta elettronica (newsletter).

Nel caso in cui Lei risponda NO: i dati forniti potranno essere trattati, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della nostra Società; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è CSQA Certificazioni S.r.l. - Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi).

In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della suddetta Legge 196/2003 che, per comodità, Le riportiamo qui di seguito:

art. 13 informativa (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali")

1. l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile, quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili, quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
- 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
- 3. Il garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
- 4. se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
- 5. la disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

 - a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguitamento;
 - c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionali rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del garante, impossibile.

Autorizzo il trattamento dei dati forniti ai sensi della Legge 196/03:

SI NO

data: 16/09/16

Firma

CANTINA
DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO S.p.A.
Federico Stefanini